



CITTÀ DI TERAMO

AREA 1

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA RISORSE
UMANE

APPALTI E SERVIZI
GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA

“COMUNITA' EDUCANTE”

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PRESSO GLI ASILI NIDO COMUNALI DELLA CITTA' DI TERAMO.

FAQ N. 5

QUESITO

Relativamente all'elaborato qualitativo siamo a chiederVi se sia possibile allegare i cv del Team dedicato e se questi vengono computati o meno nel numero di pagine riservate all'elaborato.

RISPOSTA

I curricula del Team possono essere allegati all'offerta e non verranno computati nel numero di pagine riservate.

Si fa presente che il bando di gara ha limitato il numero delle pagine della relazione tecnica da presentare per non appesantire oltremodo i lavori della commissione giudicatrice. A tal proposito la giurisprudenza al riguardo ha avuto modo di chiarire, richiamando il principio di tassatività delle cause di esclusione, che la relazione tecnica può essere formulata in maniera discrezionale dall'offerente, il quale ha tuttavia ampio interesse a presentare una offerta che possa conseguire un consistente punteggio non solo per la chiarezza delle questioni segnalate e affrontate ovvero per la qualità delle soluzioni proposte, **ma anche per la sinteticità dello scritto, che di per sé ne valorizza il contenuto.** La stessa giurisprudenza amministrativa specifica altresì come rientri poi nell'ambito dei poteri tecnico – discrezionali della commissione verificare se lo scritto vada considerato prolisso e inutilmente ripetitivo di concetti (e dunque meritevole di conseguire un basso punteggio), ovvero valutare se la lunghezza dell'esposizione non abbia intralciato i lavori ed abbia contribuito a chiarire aspetti effettivamente meritevoli di trattazione. In altri termini, ciò su cui si pone l'accento è il fatto che nessuna disposizione normativa correla l'esclusione dalla gara o altro tipo di sanzione al fatto che l'offerta sia formulata in un numero di pagine superiore a quello stabilito dalla lex specialis (*in tal senso, TAR Bologna, 31 maggio 2018 n. 435, Consiglio di Stato, sez. V, 14 ottobre 2014 n. 5123; Consiglio di Stato, sez. V, 23 marzo 2015 n. 1565*).